



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1089 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Impresalv S.r.l./Comune di Mascali. Procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa San Giuseppe in Carrabba di Mascali. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 36.610,66 euro.

PREC 283/17/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.44088 del 23 marzo 2017 con cui la Impresalv S.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione dalla gara in oggetto per aver formulato un'offerta risultata superiore alla soglia di anomalia calcolata, per aver proposto un ribasso pari al 30,0111 %, nonostante, a suo avviso, la facoltà dell'esclusione automatica non fosse prevista dalla stazione appaltante negli atti di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11 settembre 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che come fa notare il Comune di Mascali, nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse è espressamente previsto che: *“ L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a D.lgs. 50/2016, sarà effettuata tramite il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, all'importo complessivo a base d'asta, al netto del costo della sicurezza e del costo del personale, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2017”*;

RILEVATO che, allo stesso modo, nella determinazione Capo Area n. 17 del 18.01.2017, pubblicata all'albo pretorio del sito istituzionale del Comune, si legge lo stesso inciso relativo all'intendimento di praticare l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse e che le imprese invitate erano venti e hanno partecipato alla gara sedici concorrenti, quindi un numero superiore a dieci;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'art. 97 prevede: *“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4,*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”;

CONSIDERATO che, come è stato più volte affermato dall’Autorità, l’esclusione automatica quale eccezione alla regola generale, è una facoltà e non un obbligo della stazione appaltante che deve essere espressamente contemplato dalla lex specialis di gara, trattandosi di riserva che limita il confronto competitivo e quindi potenzialmente incide sulla par condicio (vd. ex multis parere prec. 127 del 2013);

RITENUTO che, nel caso di specie, la procedura di esclusione automatica, risultando in modo espresso e inequivoco dagli atti di gara, potesse praticarsi senza ledere i principi di parità di trattamento tra i concorrenti, tutti ugualmente posti a conoscenza dell’intendimento dell’ente committente di avvalersi della possibilità di praticare tale procedura dal primo momento di avvio della selezione, con l’avviso di manifestazione di interesse;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito